

Fusione per unione e incorporazione

Università Cattolica del Sacro Cuore
Piacenza, 3 – 9 marzo 2012

Paolo Stella Monfredini



Quadro normativo di riferimento

- Articoli dal 2501 al 2505-*quater* del codice civile e art. 2343 c.c. (per fusioni eterogenee);
- Principio contabile OIC n. 4 (principi contabili nazionali)
- IFRS 3 (IAS) per business combination;
- Articolo 172 TUIR (DPR 917/1986)
- Articoli dal 178 al 181 TUIR per fusioni intracomunitarie;
- Articolo 37-bis DPR 600/1973
- Articolo 2, II° comma lettera f) DPR 633/1972

Effetti economici della fusione

- La fusione può, in base alla natura economica, essere considerata:
- Un'acquisizione di azienda, assimilabile ad un'operazione di compravendita, di permuta o di conferimento d'azienda, con l'individuazione di una parte dominante che funge da acquirente e consegue il controllo sull'azienda unificata;
- Un'operazione di riorganizzazione o ristrutturazione di aziende esistenti, senza che si registri il trasferimento del controllo delle società incorporate (operazioni interne ad un gruppo aziendale)
- Un'unione tra aziende di eguale valore con gestione paritetica della società unificata;

Effetti giuridici della fusione

- Estinzione delle società incorporate o fuse: nella fusione propria all'estinzione delle società fuse, si accompagna la nascita di una nuova società;
- Trasferimento alla società incorporante o alla società risultante dalla fusione, dell'intero patrimonio e della totalità dei rapporti giuridici delle società incorporate o fuse: cosiddetta successione universale;
- Conversione delle partecipazioni di cui erano titolari i soci delle società incorporate o fuse in equivalenti partecipazioni della società incorporante o risultante dalla fusione (concambio);
- La conversione delle partecipazioni è un elemento naturale ma non essenziale della fusione e non comporta sempre un concambio: si pensi al caso dell'incorporante unico socio dell'incorporata oppure quando sia l'incorporante che l'incorporata hanno i medesimi soci con le medesime quote di partecipazione;

Tipologie di fusione

- Fusione propria o per unione o pura;
- Fusione per incorporazione

Tipologie di fusione per incorporazione

- Fusione per incorporazione di una società posseduta al 100% - art. 2505 c.c.;
- Fusione per incorporazione di una società posseduta almeno al 90% - 2505-bis c.c.;
- Fusione per incorporazione inversa nella quale la società controllata incorpora la controllante;
- Fusione per incorporazione a seguito di acquisizione con indebitamento – 2501-bis c.c.;
- Fusione per incorporazione di società fra le quali non esiste un rapporto di partecipazione

Tipologie di fusione

- Fusione omogenea (si realizza tra società della stessa natura);
- Fusione progressiva di società di persone in società di capitali;
- Fusione regressiva di società di capitali in società di persone;

Principali fasi del procedimento di fusione

- Redazione da parte degli organi amministrativi delle società partecipanti alla fusione dei seguenti documenti:
 - 1) Progetto di fusione (art. 2501-ter c.c.);
 - 2) Situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione (art. 2501-quater c.c.);
 - 3) Relazione dell'organo amministrativo (art. 2501-quinquies c.c.);

Principali fasi del procedimento di fusione

- Redazione da parte di uno o più esperti indipendenti di una relazione sulla congruità del rapporto di cambio (art. 2501-sexies c.c.);
- Deposito dei documenti (art. 2501-septies c.c.);
- Delibere in merito alla fusione (art. 2502 c.c.);
- Atto di fusione (art. 2503 e 2504 c.c.);

Le fusioni semplificate

- Incorporazione di società interamente posseduta;
- Incorporazione di società posseduta al 90%;
- Fusioni alle quali non partecipano società con capitale rappresentato da azioni

incorporazione di società interamente posseduta - 2505 c.c.

- Nel progetto di fusione non devono essere indicati né il rapporto di concambio (che non esiste), né le modalità di assegnazione delle azioni dell'incorporante e la data dalla quale ad esse è attribuito il dividendo;
- Non è necessario redigere la relazione sulla fusione dell'organo amministrativo che, in presenza di determinati presupposti può deliberare la fusione in sostituzione dell'assemblea dei soci;
- Non è necessario l'accertamento della congruità del rapporto di cambio da parte degli esperti;
- Il possesso totalitario della partecipazione deve sussistere al momento della stipula dell'atto di fusione (Consiglio Notarile di Milano, Tribunale di Milano);
- Le semplificazioni previste dall'articolo 2505 si rendono applicabili in tutti i casi in cui non vi sia un rapporto di cambio o esso sia puramente formale o anche quando pur essendovi un rapporto di cambio esso non possa dar luogo ad alcuna variazione di valore della partecipazione dei soci;

Incorporazione di società posseduta al 90% o più – 2505 bis

- Non è necessario l'accertamento della congruità del rapporto di cambio da parte degli esperti qualora venga concesso ai soci di minoranza dell'incorporata di cedere le proprie azioni a un prezzo pari a quello stabilito per il recesso;
- L'organo amministrativo, in presenza di determinati presupposti, può deliberare la fusione in sostituzione dell'assemblea dei soci;

Fusioni alle quali non partecipano società con capitale rappresentato da azioni – 2505 quater c.c.

- La fusione è consentita anche alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo;
- Inapplicabilità del limite del 10% per il conguaglio in denaro;
- La possibilità, con il consenso di tutti i soci, di derogare alla relazione degli esperti;
- Riduzione a metà dei termini prescritti per le varie fasi del procedimento;

Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento

- L'art. 2501-bis c.c. disciplina una delle ipotesi di leveraged by-out, ossia di utilizzo della leva finanziaria per acquisire una società e rimborsare i finanziamenti ricevuti con i beni della società acquisita o con i flussi finanziari della stessa;
- La tecnica alla quale si riferisce la norma è quella del merger leveraged by-out (mlbo) in cui la società acquisita (target) viene incorporata dalla società acquirente (raider) per cui il debito assunto (di qualunque tipo) da questa per l'acquisto della prima viene in sostanza trasferito a carico della target, il cui patrimonio si è unificato per fusione (normalmente per incorporazione ma può essere anche propria e/o inversa) con quello dell'acquirente;
- Prima della riforma societaria, l'operazione aveva fatto sorgere numerosi dubbi in quanto la si riteneva in contrasto con l'articolo 2358, 1° comma c.c.;

Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento: adempimenti integrativi

- Il progetto di fusione deve anche indicare le risorse finanziarie previste il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla fusione;
- La relazione degli amministratori deve illustrare le ragioni che giustificano l'operazione e deve contenere un piano economico – finanziario con indicazione della fonte delle risorse (cessione di beni, flussi finanziari, aumenti di capitale, ecc.) e la descrizione degli obiettivi;
- La relazione degli esperti deve attestare la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto di fusione;
- Al progetto di fusione deve essere allegata una relazione della società di revisione incaricata della revisione contabile obbligatoria della società acquirente e/o target;

Effetti della fusione (art. 2504-bis c.c.): effetti reali

- Principio generale: la fusione ha effetto quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni presso l'ufficio del registro delle imprese;
- Possibilità di posdatare gli effetti giuridici solo nel caso di fusione per incorporazione;
- La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione (cosiddetta "successione universale");
- Estinzione delle società incorporate o fuse come autonomi soggetti di diritto;
- Annullamento delle azioni o quote delle società estinte e loro conversione in base al rapporto di cambio in azioni o quote della società incorporante o risultante dalla fusione;
- Gli effetti reali si producono simultaneamente e ipso iure

Effetti della fusione (art. 2504-bis c.c.): effetti obbligatori

- Possibilità di retrodatare esclusivamente gli effetti contabili e fiscali (ipotesi applicabile secondo l'interpretazione preferibile solo nel caso di fusioni per incorporazione) nonché la data a decorrere dalla quale, le azioni o quote della società che risulta dalla fusione, partecipano agli utili.

Imposte dirette: art. 172 TUIR

- La fusione è un'operazione neutra fiscalmente: non costituisce realizzo di plusvalenze e minusvalenze;
- Il disavanzo di fusione (sia esso da annullamento e/o da rapporto di cambio) è irrilevante fiscalmente salvo opzione per l'imposta sostitutiva di cui all'art. 176 comma 2-ter TUIR;
- L'eventuale conguaglio in denaro è tassato: art. 47, comma 7; se p.ex. art. 58 e 87;
- Ricostituzione delle riserve in sospensione di imposta;
- Limiti alla riportabilità delle perdite fiscali delle società fuse o incorporate;
- Possibilità di retrodatare gli effetti di natura fiscale;

Imposte dirette: neutralità fiscale della fusione

- I maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell'eventuale imputazione del disavanzo derivante dall'annullamento o dal concambio di una partecipazione non sono imponibili nei confronti dell'incorporante o della società risultante dalla fusione;
- I beni ricevuti sono valutati in base all'ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti (quadro RV)
- La neutralità riguarda anche i soci: il cambio delle partecipazioni originarie non costituisce né realizzo di plusvalenze né conseguimento di ricavi fatto salvo il caso di conguaglio (considerato alla stregua di un corrispettivo per un recesso parziale);

Ricostituzione delle riserve in sospensione di imposta

- Nell'ambito delle riserve in sospensione di imposta dobbiamo distinguere:
- 1) le riserve tassabili in ogni caso indipendentemente dall'utilizzo che ne venga effettuato;
- 2) le riserve tassabili in caso di distribuzione (riserve di rivalutazione monetaria ed economica);

Ricostituzione delle riserve tassabili in ogni caso

- La mancata ricostituzione nel bilancio della società risultante dalla fusione delle riserve del punto 1) iscritte nell'ultimo bilancio delle società fuse o incorporate ne comporta automaticamente la tassazione;
- Per la ricostituzione è necessario utilizzare prioritariamente l'eventuale avanzo di fusione;
- Nel caso in cui non vi sia avanzo da fusione, le riserve potranno essere ricostituite vincolando una qualsiasi posta ideale del patrimonio netto liberamente disponibile (si ritiene non possibile vincolare una parte del capitale sociale);
- La parte delle riserve del primo gruppo che non può essere ricostituita in quanto non trova copertura in altre riserve liberamente disponibili, è soggetta ad immediata tassazione;

Ricostituzione delle riserve tassabili in caso di distribuzione

- Il regime fiscale di tali riserve è del tutto diverso rispetto a quello applicabile alle riserve precedenti, in considerazione del fatto che sono tassabili solo in caso di distribuzione;
- La tassazione delle riserve in esame è subordinata alla condizione che esista un avanzo di fusione ovvero un aumento di capitale per un ammontare complessivo superiore al capitale complessivo delle società fuse o incorporate diminuito delle quote di capitale di ciascuna di esse già posseduta dalla incorporante o da altre e che il capitale medesimo venga successivamente ridotto per esuberanza;

Ricostituzione delle riserve in sospensione di imposta

- Qualora la fusione non determini un avanzo di fusione o un aumento di capitale ovvero li determini in misura insufficiente, le riserve di cui al punto 2 o la parte di esse che non trova copertura nelle sopra indicate voci, non sono assoggettabili a tassazione dal momento che le riserve si considerano definitivamente estinte e quindi non distribuibili;
- Analogamente le riserve che sono state, anteriormente alla fusione, trasferite al capitale sociale delle società fuse o incorporate, si intendono trasferite nel capitale sociale dell'incorporante e concorrono alla tassazione di questa in caso di riduzione del capitale per esuberanza.

La natura dell'avanzo di fusione

- All'avanzo di fusione e all'aumento di capitale della società risultante dalla fusione o incorporante, viene attribuita la natura di riserva di utile o di riserva di capitale in proporzione alle riserve di utili, diverse da quelle in sospensione di imposta, e all'importo complessivo del capitale sociale e alle riserve di capitale: importo, questo ultimo che viene assunto, in caso di avanzo da annullamento, per la sola parte eccedente il valore della partecipazione annullata;

Riporto delle perdite: presupposti

- Le perdite fiscali (determinate ai sensi dell'art. 84 del TUIR) delle società partecipanti alla fusione possono essere riportate nel limite del minore tra il valore del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio redatto e il valore del patrimonio netto risultante dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-quater c.c., al netto dei conferimenti e versamenti effettuati nei 24 mesi anteriori alle rispettive date di riferimento (esclusi quelli effettuati dallo Stato o da altre enti pubblici in base a norma di legge);

Riporto delle perdite: presupposti

- Il riporto delle perdite è ulteriormente condizionato dalla sussistenza degli indici di vitalità della società fusa o incorporata (che ha registrato le perdite fiscali), calcolati con riferimento al conto economico relativo all'esercizio precedente a quello nel quale la fusione è deliberata:
- A) il valore dei ricavi e dei proventi dell'attività caratteristica deve essere superiore al 40% di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori;
- B) l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, deve essere superiore al 40% di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori;

Riporto delle perdite: limitazioni

- In caso di fusione per incorporazione, il 7° comma dell'art. 172 vieta la riportabilità della perdita fiscale nel limite dell'importo dell'eventuale svalutazione della partecipazione (dedotta fiscalmente) effettuata prima della fusione dall'incorporante: in realtà dall'1.1.2004 le svalutazioni delle partecipazioni non sono più deducibili fiscalmente;

Riporto delle perdite: limitazioni

- Le limitazioni previste per la riportabilità delle perdite fiscali registrate dalle società partecipanti alla fusione, in caso di retrodatazione degli effetti fiscali, si applicano anche al risultato negativo che si sarebbe generato autonomamente in capo ai soggetti partecipanti alla fusione in relazione al periodo che intercorre tra l'inizio del periodo di imposta e la data antecedente di efficacia reale della fusione;

Riporto degli interessi passivi

- Le stesse limitazioni stabilite per il riporto delle perdite si applicano anche agli interessi indeducibili e oggetto di riporto in avanti ai sensi dell'art. 96 TUIR;

Decorrenza degli effetti della fusione ai fini fiscali

- L'atto di fusione può stabilire che ai fini delle imposte dirette gli effetti della fusione decorrano da una data non anteriore a quella in cui si è chiuso l'ultimo esercizio di ciascuna delle società fuse o incorporate o a quella, qualora più recente, in cui si è chiuso l'ultimo esercizio della società incorporante;
- Il Ministero delle Finanze considera ammissibile la retrodatazione degli effetti fiscali nel caso di fusione propria tra società di capitali (risoluzione 134/E del 30.5.1997);
- L'agenzia delle entrate ritiene non applicabile la retrodatazione degli effetti fiscali, nell'ipotesi di fusione cui partecipino società di diverso tipo (risoluzione 28.1.2009 n. 22);
- Dubbia la possibilità di retrodatazione contabile (e quindi anche fiscale) nel caso di applicazione del principio contabile internazionale IFRS3 (M. Caratozzolo favorevole, M. Leo contrario);

Dichiarazione dei redditi e IRAP

- Il DPR 22 luglio 1998, n. 322 stabilisce che in caso di fusione, la dichiarazione dei redditi relativa alla frazione di esercizio delle società fuse o incorporate compresa tra l'inizio del periodo di imposta e la data di efficacia reale della fusione, deve essere presentata dalla società risultante dalla fusione o incorporante, entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a tale data in via telematica;
- In caso di retrodatazione fiscale (e necessariamente anche contabile) della fusione consente di evitare la redazione della dichiarazione dei redditi per la frazione d'esercizio delle società fuse compresa tra l'inizio del periodo di imposta e la data di efficacia giuridica della fusione;

Versamenti di imposta

- Nelle operazioni di fusione, gli obblighi di versamento (compresa l'IRAP), inclusi quelli relativi agli acconti di imposta e alle ritenute operate sui redditi altrui, dei soggetti che si estinguono per effetto delle operazioni medesime, sono adempiuti dagli stessi soggetti fino alla data di efficacia reale della fusione; successivamente a tale data i predetti obblighi si intendono trasferiti alla società incorporante o comunque risultante dalla fusione;

Il riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili: art. 176 comma 2-ter TUIR

- I maggiori valori che possono trovare riconoscimento fiscale, previo assoggettamento dei medesimi a imposta sostitutiva, sono solo quelli attribuiti ai beni provenienti dalla società incorporata o fusa, rispettivamente nel bilancio della società incorporante o risultante dalla fusione;
- La possibilità (secondo l'orientamento dell'agenzia delle entrate) è condizionata al fatto che in sede di fusione siano attribuiti alla società risultante dall'operazione compendi aziendali e non singoli beni (circolare n. 57 del 25.9.2008);

Clausola antielusiva: art. 37-bis DPR 600/1973

- Sono inopponibili all' amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall' ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti.
- Le disposizioni si applicano a condizione che, nell' ambito del comportamento di cui sopra, siano utilizzate una o più delle seguenti operazioni:
- a) trasformazioni, **fusioni**, scissioni, liquidazioni volontarie e distribuzioni ai soci di somme prelevate da voci del patrimonio netto diverse da quelle formate con utili;
- b) conferimenti in società, nonché negozi aventi ad oggetto il trasferimento o il godimento di aziende
- E' possibile chiedere la disapplicazione della norma mediante interpello preventivo da inoltrare al Direttore regionale delle entrate competente per territorio;
- Una recente sentenza della Cassazione (7739/2012) ha riconosciuto che la commissione di condotte elusive espressamente previste dall'articolo 37/bis del Dpr 600/73 assuma rilevanza penale;

Fusioni intracomunitarie

- Articoli 178, 179, 180 e 181 TUIR;
- La normativa in esame si rende applicabile alle fusioni tra società di capitali o enti pubblici e privati aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, residenti nel territorio dello Stato e soggetti residenti in altri Stati membri della UE;
- A tali operazioni viene assicurato un regime di neutralità fiscale: se la società incorporata è italiana e l'incorporante straniera, la neutralità fiscale è assicurata a condizione che i beni della incorporata siano mantenuti in una stabile organizzazione in Italia della società straniera incorporante;

Imposta sul valore aggiunto

- I passaggi di beni a seguito di atti di fusione di società, non sono soggette ad IVA ma al regime ordinario dell'imposta di registro che prevede la tassazione in misura fissa (se vi sono immobili saranno dovute anche le imposte ipotecarie e catastali sempre in misura fissa);
- Le operazioni sono state escluse in quanto non sono vere e proprie cessioni; i beni infatti rimangono nel patrimonio delle società che si sono fuse;

Imposta sul valore aggiunto: adempimenti

- I versamenti scadenti dopo l'atto di fusione e da eseguire dal 1° gennaio dell'anno successivo, se relativi a periodi antecedenti l'effetto della fusione, devono essere eseguiti dalla società incorporante o risultante dalla fusione a nome delle incorporate o società fuse;
- Le dichiarazioni annuali vanno presentate indicando in qualità di contribuente l'incorporata (o fusa) e dichiarante l'incorporante (o società risultante dalla fusione): nell'unica dichiarazione saranno allegati tanti moduli quante sono le società partecipanti alla fusione;
- Entro 30 giorni dalla data di efficacia giuridica della fusione, deve essere presentata la variazione all'Agenzia delle Entrate;

Bilanci e documenti contabili nella fusione

- Situazione patrimoniale riferita ad una data non anteriore di oltre 120 giorni rispetto al momento in cui il progetto di fusione è depositato presso la sede della società (art. 2501-quater c.c.). In alternativa tale situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio dell'ultimo esercizio, se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima del deposito del progetto di fusione presso la sede sociale;
- Documenti contabili ed extracontabili necessari per la determinazione del rapporto di concambio;

Bilanci e documenti contabili nella fusione

- Bilanci e situazioni contabili di chiusura della società incorporata o fusa;
- Primo bilancio successivo alla fusione – art. 2504-bis c.c.), ovvero bilancio di apertura;
- Primo bilancio d'esercizio successivo alla fusione.
- Si evidenzia che se per ciascuna società partecipante alla fusione, tra l'inizio del procedimento di fusione e la sua conclusione sopravviene la chiusura dell'esercizio, dovrà essere redatto e approvato il bilancio di quello stesso esercizio;
- I bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione devono rimanere depositati presso la sede delle società partecipanti alla fusione – art. 2501-septies c.c.;

Situazione patrimoniale – 2501 quater C.C.

- La situazione patrimoniale deve essere predisposta con l'osservanza delle norme sul bilancio di esercizio: rappresenta di fatto un bilancio intermedio ed è costituita da stato patrimoniale e conto economico. Il principio contabile n. 4 raccomanda (pur nel silenzio del legislatore) la presentazione anche della nota integrativa che potrà comunque avere un contenuto più snello rispetto a quanto previsto dall'art. 2427;
- La sua funzione è di aggiornare i dati contabili rispetto all'ultimo bilancio di esercizio ed è diretta a informare i soci, i creditori sociali e i terzi interessati alla fusione;
- Non è utilizzata per la determinazione del rapporto di concambio

Rapporto di concambio

- Il rapporto di cambio è economicamente un prezzo, precisamente il prezzo delle azioni o quote della società incorporante o risultante dalla fusione; prezzo determinato dagli amministratori delle società interessate alla fusione, nelle loro trattative preliminari a seguito di negoziazione (tranne nel caso in cui le società partecipanti alla fusione appartengano ad uno stesso gruppo) e approvato o respinto dai soci che deliberano la fusione mediante l'approvazione o il rifiuto del progetto di fusione;
- La determinazione del rapporto di cambio (almeno nel rapporto di cambio teorico) non può mai prescindere da una determinazione del valore effettivo dei patrimoni delle società interessate;

Rapporto di concambio: le valutazioni di fusione

- Nella fusione tra parti indipendenti, si verifica uno scambio fra l'azienda della società incorporata e il valore effettivo delle azioni o quote della società incorporante;
- Si tratta di un'operazione economica che presenta notevoli analogie con il conferimento di azienda (nella fusione le azioni dell'incorporante sono attribuite ai soci dell'incorporata mentre nel conferimento le azioni della conferitaria sono attribuite alla società conferente);
- Il caso normale è rappresentato da aziende che fondendosi non mantengono alcuna autonomia gestionale: in tal caso la dottrina maggioritaria ritiene che la ripartizione della redditività della società post fusione debba avvenire in proporzione al valore del capitale economico delle aziende interessate, determinato in base alla gestione di ciascuna di esse, autonomamente considerata: in altre parole le valutazioni di fusione vengono a coincidere con le valutazioni di cessione;

Rapporto di concambio: le valutazioni di fusione

- Trattandosi di valutazioni del capitale economico di un'azienda in funzionamento, occorre applicare il metodo ritenuto più appropriato in base alle caratteristiche dell'azienda e alla natura dell'attività esercitata;
- Alcuni Autori (M.Caratozzolo, I bilanci straordinari, Giuffrè editore, Guatri, La valutazione delle aziende, Giuffrè editore) ritengono obbligatorio (dalla lettura dell'articolo 2501-quinques che parla di "criteri di determinazione") per gli amministratori utilizzare almeno due criteri di valutazione, pervenendo poi ad un valore unico definitivo attraverso l'attribuzione di un peso a ciascuno di essi con un procedimento di media aritmetica o geometrica (in realtà l'articolo 2501-sexies parla di metodo o di metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio);
- Fra i metodi individuati, quello ritenuto più indicato fungerà da metodo base e avrà il peso maggiore, gli altri da metodi di controllo e confronto;

Rapporto di concambio: le valutazioni di fusione

- Ad esempio: per una impresa industriale il metodo base può essere il metodo misto patrimoniale – reddituale e il metodo di controllo quello reddituale o il metodo dei multipli;
- Se le società che partecipano alla fusione sono quotate in mercati regolamentati (es. borsa), sarà indispensabile determinare il valore di esse anche in base alla capitalizzazione di borsa;
- Necessario applicare nelle valutazioni di fusione il principio della omogeneità delle valutazioni;

Rapporto di concambio: le valutazioni di fusione

- Omogeneità dei criteri di valutazione non significa necessariamente applicazione del medesimo metodo di base o dei medesimi metodi di valutazione alle società che partecipano alla fusione: ciò deve ritenersi obbligatorio quando esse appartengono allo stesso settore merceologico e svolgono di fatto la stessa attività;
- I criteri di valutazione non possono essere identici nelle altre ipotesi: ad esempio fusione tra un'impresa industriale manifatturiera e un'impresa di servizi finanziari in cui la diversa attività svolta implica l'adozione di differenti metodi di base (oppure quando un'impresa è quotata in borsa e un'altra no). In questa ipotesi la migliore dottrina ritiene necessario che nella pluralità dei metodi di valutazione da adottare, almeno uno dei metodi di controllo sia comune a tutte le società interessate;

Rapporto di concambio: le valutazioni di fusione

- La valutazione dei patrimoni delle società interessate alla fusione è strumentale ai fini della determinazione dei rapporti di concambio e pertanto non è necessaria una valutazione analitica ma è sufficiente una valutazione di tipo sintetico;
- D'altro canto l'applicazione di metodi quali il patrimoniale (semplice o complesso) e il misto implicano l'adozione di una valutazione analitica al pari del caso in cui si debba decidere se iscrivere, e per quale importo, l'avviamento ed altre entità immateriali e i valori correnti dei beni in sostituzione del disavanzo da annullamento e/o da concambio nell'ambito della redazione del bilancio di apertura post fusione;
- Deroga a tale principio la fusione eterogenea (fusione di società di persone in società di capitali) per la quale è obbligatoria la nomina di un esperto ai sensi dell'art. 2343 c.c.;

Il rapporto di cambio

- Il rapporto di cambio è un prezzo determinato mediante negoziazione;
- Esso dipende fundamentalmente dai valori effettivi dei patrimoni delle società interessate alla fusione. Influiscono sul rapporto di cambio:
 - Il tipo e le caratteristiche delle azioni o quote scambiate;
 - Il godimento delle azioni o quote;
 - La presenza di eventuali conguagli in denaro;
 - Lo status di società quotata di tutte e/o alcune delle società
 - La presenza di obbligazioni convertibili e/o di azioni di risparmio convertibili;
 - Apprezamenti e valutazioni di nature extraeconomica;

La determinazione del rapporto di cambio

- Non sono rilevanti né il valore nominale del capitale, né il valore del patrimonio netto contabile della società;
- L'unico elemento di apprezzamento è il valore economico effettivo del patrimonio determinato con l'applicazione dei criteri precedentemente indicati;

La determinazione del rapporto di cambio: fusione propria

- A: capitale sociale € 1.000 suddiviso in 100 azioni da € 10 – valore effettivo € 6.000;
- B: capitale sociale di € 500 suddiviso in 20 azioni da € 25 – valore effettivo € 3.000;
- Si suppone che non vi siano rapporti di partecipazione tra A e B;
- A e B si fondono: nasce C (fusione propria) con capitale sociale di € 3.000 diviso in 150 azioni da € 20;
- Valori unitari effettivi per singola azione:
 - A: $\text{€ } 6.000 / 100 = \text{€ } 60$;
 - B: $\text{€ } 3.000 / 20 = \text{€ } 150$;

La determinazione del rapporto di cambio: fusione propria

- C: capitale sociale € 3.000 – valore effettivo € 9.000;
- Azioni di C da attribuire ad A: $6.000 / 9.000 = 2/3$ x 150 azioni C = 100 azioni;
- Azioni di C da attribuire a B: $3.000 / 9.000 = 1/3$ x 150 azioni di C = 50 azioni;
- Il rapporto di cambio di A: $100 / 100 = 1$ ossia per ciascuna azione di A annullata i soci della stessa otterranno un'azione di C;
- Il rapporto di cambio di B: $20 / 50 = 2/5$ ossia ogni due azioni di B annullate i soci della stessa otterranno 5 azioni di C;

La determinazione del rapporto di cambio: fusione per incorporazione

- A incorpora B supponendo che non vi siano rapporti di partecipazione (nel caso in cui A possieda B al 100% non si determina alcun rapporto di concambio); ;
- A dovrà effettuare un aumento di capitale sociale al fine di attribuire ai soci di B il corrispondente valore effettivo di € 3.000.
- Pertanto $3.000 / 60 = 50$. A dovrà emettere 50 nuove azioni del valore nominale di € 10 (e del valore effettivo unitario di € 60) da attribuire ai soci di B;
- Rapporto di cambio: $20 / 50 = 2/5$ ossia ogni due azioni annullate di B ai soci della stessa saranno attribuite 5 nuove azioni di A;

Bilanci e situazioni patrimoniali di chiusura della società incorporata o fusa

- Se nulla viene precisato in proposito nel progetto di fusione, si presume che la data di decorrenza degli effetti contabili e del diritto all'utile si producono dalla data di efficacia reale della fusione;
- Lo stesso vale per gli effetti fiscali per il quale, peraltro, la retroattività potrebbe anche essere disposta in un secondo momento, in sede di redazione dell'atto di fusione;
- Per la dottrina prevalente non è possibile stabilire date di decorrenza distinte per la retroattività reddituale e per la retroattività contabile;
- La data alla quale può essere fatta risalire la retroattività contabile non può essere anteriore a quella di chiusura del precedente esercizio dell'incorporante;
- Dubbia per una parte della dottrina è l'ammissibilità della retroattività contabile nelle fusioni proprie: esiste tuttavia una risoluzione ministeriale n. 134/E/III-6-1098 del 30 maggio 1997 Dipartimento entrate che la ammette;

Bilanci e situazioni patrimoniali di chiusura della società incorporata o fusa

- Nel caso di retrodatazione degli effetti contabili alla data di chiusura dell'ultimo bilancio dell'incorporante, non è necessario redigere un bilancio intermedio di chiusura della società incorporata;
- Nel caso in cui gli effetti contabili coincidano con gli effetti reali della fusione, la situazione contabile della incorporata che viene trasferita all'incorporante è rappresentata da un vero e proprio bilancio infrannuale (da non approvare);

Primo bilancio successivo alla fusione

- Il bilancio di apertura costituisce cronologicamente il primo dei bilanci che l'incorporante o la nuova società redigerà dopo il compimento dell'operazione di fusione;
- Esso viene riferito alle ore zero del giorno successivo a quello di efficacia reale della fusione: si tratta dei valori contabili riferiti al medesimo istante ovvero le ore 24 del giorno di efficacia reale della fusione (momento nel quale si vengono a formare gli avanzi e i disavanzi di fusione);
- I valori contabili da trasferire nella contabilità dell'incorporante sono quelli iscritti alla data di estinzione dell'incorporata nel bilancio di chiusura di quest'ultima;
- I valori contabili delle attività e passività che saranno iscritti nel bilancio di apertura sono i medesimi valori che figurano nel bilancio di chiusura, salve le rettifiche ed eliminazioni di consolidamento e gli avanza e disavanzi di fusione;

Primo bilancio successivo alla fusione: consolidamento

- Rettifiche da eseguire:
 - Eliminazione dell'eventuale partecipazione dell'incorporante nell'incorporata con eliminazione dei saldi dei conti di patrimonio netto dell'incorporata;
 - Eliminazione dei saldi reciproci dei conti patrimoniali e, nel caso di retrodatazione degli effetti contabili, i conto economici reciproci derivanti da operazioni compiute fra le società interessate alla fusione nel periodo di retroattività;
 - Eliminazione dell'effetto economico dei dividendi infragruppo distribuiti durante il periodo di retrodatazione;

Primo bilancio successivo alla fusione: le differenze di fusione

- Differenze da concambio: si originano nella fusione fra soggetti indipendenti e sono determinate dalla differenza fra il valore dell'aumento del capitale sociale dell'incorporante e la quota di patrimonio netto contabile dell'incorporata di competenza di soci terzi: se il valore dell'aumento del capitale sociale è maggiore della corrispondente quota di patrimonio netto, si determina un disavanzo da concambio; nel caso opposto di determina un avanzo da concambio;
- Nelle incorporazioni in cui vi è più di una società incorporata, possono aversi contemporaneamente un disavanzo per una o più società ed un avanzo per altre;
- Lo stesso dicasi per le fusioni proprie;

Primo bilancio successivo alla fusione: le differenze di fusione

- Differenze da annullamento: si originano dalla fusione di soggetti legati tra loro da legami di partecipazione e sono originate dalla differenza tra il valore contabile della partecipazione nella società incorporata iscritto nel bilancio della società incorporante e la quota di patrimonio netto contabile della incorporata di competenza dell'incorporante (nella retrodatazione contabile e nel caso in cui è previsto che il risultato del periodo intermedio spetti ai soci dell'incorporata, il valore del patrimonio netto da assumere è quello determinato con riferimento alla chiusura dell'ultimo esercizio). Se il valore della partecipazione è superiore alla quota di patrimonio netto si determina un disavanzo da annullamento, in caso contrario si rileva un avanzo da annullamento;
- L'articolo 2504-bis c.c. si applica sia alle differenze da concambio che alle differenze da annullamento;

Il disavanzo da fusione: trattamento contabile

- Il disavanzo di fusione deve essere imputato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo delle società partecipanti alla fusione e per la differenza ad avviamento nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 2426 n. 6 (consenso del collegio sindacale, ammortamento in 5 esercizi); attenzione si devono stanziare le relative imposte differite (Principio contabile n. 25);
- Se la differenza non è completamente imputabile agli elementi dell'attivo e al contempo non può essere considerata avviamento, la stessa è portata in detrazione dalla riserva di consolidamento: se tale riserva non esiste o è insufficiente, l'importo non assorbito è imputato al conto economico consolidato;

Il disavanzo da fusione: trattamento contabile

- La scelta tra l'imputazione ad avviamento o la non iscrizione nell'attivo, non è discrezionale ma dipende dalla natura economica del disavanzo e tenendo conto del principio della prevalenza della sostanza sulla forma:
 - Disavanzo da annullamento: a) si è tenuto conto di plusvalenze latenti al momento dell'acquisto della partecipazione; b) tra l'acquisto e la fusione la partecipata ha registrato perdite che, non essendo state considerate durevoli, non hanno provocato la svalutazione della partecipazione; c) la partecipazione ha subito nel tempo rivalutazioni mentre i beni della partecipata non sono stati rivalutati; d) il costo pagato per l'acquisto della partecipazione è risultato eccessivo a causa di fattori extraeconomici quali l'esigenza di assicurarsi il controllo, la forza contrattuale del venditore;
 - Il fattore tempo (inteso quale intervallo tra l'acquisto e la fusione) gioca un ruolo molto importante nell'amplificazione del divario tra costo della partecipazione e patrimonio netto della partecipata

Il disavanzo da fusione: trattamento contabile

- Nel caso in cui il disavanzo da annullamento derivi da perdite pregresse della partecipata ovvero da un eccesso di costo di acquisto, esso è eliminato mediante riduzione del patrimonio netto post fusione o, se questo non è possibile, imputandolo a conto economico;
- Disavanzo da concambio: il disavanzo da concambio può essere sostituito dai valori correnti delle attività e passività e/o dall'avviamento dell'incorporata (in tale ipotesi, al fine di assicurare l'effettività del nuovo capitale sociale, sarà necessario – come prescritto dalla Massima n. 72 del Consiglio Notarile di Milano – che sia redatta la relazione di stima del patrimonio della società incorporata ai sensi dell'art. 2343 c.c. con riferimento alla data di efficacia reale della fusione);
- Anche in questo caso, se il disavanzo da concambio ha una formazione puramente casuale, lo stesso non può essere iscritto all'attivo ma deve essere eliminato mediante riduzione del patrimonio netto post fusione o, se ciò non è possibile, mediante imputazione a con economico;

Avanzo di fusione: trattamento contabile

- Se dalla fusione emerge un avanzo, esso è iscritto ad apposita voce del patrimonio netto, ovvero, quando sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce dei fondi per rischi ed oneri;
- Avanzo da annullamento: a) acquisto a condizioni particolarmente vantaggiose; b) i beni della partecipata sono stati rivalutati mentre la partecipazione no; c) tra l'acquisto e la fusione la partecipata ha registrato significative riserve di utili mentre la controllante ha valutato la partecipazione al costo (non al patrimonio netto); d) l'acquisto ha considerato un badwill oppure oneri, svalutazioni e perdite future della partecipata;

Avanzo di fusione da annullamento: trattamento contabile

- L'avanzo relativo alle ipotesi a), b) e c) è iscritto in un'apposita riserva di patrimonio netto denominata "riserva avanzo di fusione", oppure utilizzato per la ricostituzione di riserve in sospensione di imposta (art. 172 TUIR);
- L'avanzo relativo all'ipotesi d) sarà iscritto in un apposito fondo rischi per oneri e perdite di fusione;

Avanzo di fusione da concambio: trattamento contabile

- L'avanzo da concambio è iscritto in una specifica riserva denominata "riserva avanzo da fusione" ove non ricorrano le condizioni per una sua imputazione al fondo rischi;
- Anche in questo caso l'intero importo dell'avanzo, o parte di esso, nella prassi, viene utilizzato per la ricostituzione delle riserve in sospensione di imposta;
- A differenza di quanto avviene in ipotesi di disavanzo di fusione, in ipotesi di avanzo (sia da annullamento che da concambio), la legge non consente l'iscrizione di valori correnti delle attività e passività diversi dai valori contabili, né dell'avviamento;

Disavanzo da annullamento e avanzo da concambio : esempio

- Alfa

● Immobilizzazioni	10.000	Debiti	5.000
● Partecipazione Beta*	10.000	Capitale sociale	1.000
● <u>Crediti</u>	<u>11.000</u>	<u>Riserve</u>	<u>25.000</u>
● Attivo	31.000	Passivo	31.000
- Beta

● Immobili	12.000	Debiti	6.000
● Crediti	5.000	Capitale sociale	2.000
● <u>Disponibilità liquide</u>	<u>3.000</u>	<u>Riserve sos.imp**</u>	<u>12.000</u>
● Attivo	20.000	Passivo	20.000
- * = partecipazione del 60%
- **= tassate in caso di distribuzione

Disavanzo da annullamento e avanzo da concambio : esempio

- Alfa incorpora Beta
- Il capitale economico di Alfa è pari a 50.000
- Il capitale economico di Beta è pari a 20.000 generato da un plusvalore sugli immobili
- Entrambe le società hanno azioni del valore nominale unitario
- Determinazione del disavanzo da annullamento:
- Partecipazione del 60% in Beta iscritta per 10.000 – 8.400 (pari al 60% del patrimonio netto di Beta) = 1.600 (disavanzo da annullamento che sarà imputato agli immobili di Beta)
- Determinazione dell'avanzo da concambio: il capitale sociale di Alfa deve essere aumentato al fine di attribuire nuove azioni agli azionisti di minoranza (40%) di Beta aventi lo stesso valore economico delle azioni annullate: il 40% del valore economico di Beta è pari a $20.000 \times 40\% = 8.000$;

Disavanzo da annullamento e avanzo da concambio : esempio

- Si deve aumentare il capitale sociale di Alfa per il medesimo valore economico; pertanto: se 1.000 (CS Alfa pre-fusione) : 50.000 (valore economico di Alfa pre-fusione) = x : 58.000 (valore economico Alfa post-fusione)
- $1.000 / 50.000 \times 58.000 = 1.160$
- Devono essere emesse n. 160 nuove azioni del valore economico unitario di 50 da attribuire ai soci di minoranza di Beta
- Il rapporto di concambio per i soci di minoranza di Beta è pari a $800 / 160 = 5/1$ ogni 5 azioni di Beta annullate, i soci di minoranza otterranno una nuova azione di Alfa
- Determinazione dell'avanzo da concambio: eliminazione restante 40% patrimonio netto Beta 5.600 - aumento capitale sociale Alfa 160 = 5.440
-

Disavanzo da annullamento e avanzo da concambio : esempio

- Situazione contabile post fusione Alfa
- Immobilizzazioni 10.000 Debiti 11.000
- Immobili * 14.332 Fondo imposte differite * 732
- Crediti 16.000 Capitale sociale 1.160
- Disponibilità liquide 3.000 Riserve 25.000
- Riserve in sos.imposta** 5.440
- ---

Attivo 43.332 Passivo 43.332
- * Il disavanzo da annullamento è stato imputato agli immobili: non essendo riconosciuto fiscalmente, il disavanzo non sarà deducibile da IRES e IRAP e pertanto si è proceduto a determinare l'importo delle imposte differite (IRES 27,5% + IRAP 3,9%) sul valore del disavanzo
- ** Le riserve in sospensione di imposta sono state ricostituite nel limite del valore dell'avanzo di fusione

Disavanzo da annullamento e avanzo da concambio : esempio

- Attribuzione dei valori del disavanzo e dell'avanzo
- Immobilizzazioni 10.000 Debiti 11.000
- Immobili 14.332 Fondo imposte differite 732
- Capitale sociale 1.160
- Crediti 16.000 Riserve 25.000
- Disponibilità liquide 3.000 Avanzo di fusione 5.440
- Attivo 42.600 Passivo 42.600

Il bilancio di apertura e l'iscrizione delle attività e passività delle società incorporate o fuse

- Il bilancio di apertura consiste in una situazione patrimoniale con valenza esclusivamente interna ed ha lo scopo di rilevare le attività e passività delle società incorporate o fuse alla data di efficacia reale della fusione, dopo l'esecuzione delle operazioni di consolidamento illustrate precedentemente;
- Rispetto al bilancio di chiusura completo (che viene redatto in assenza di retrodatazione contabile), il bilancio di apertura non include il conto economico e la nota integrativa (il p.c. n. 4 ritiene opportuna una nota esplicativa);
- Nelle fusioni proprie il bilancio di apertura costituisce l'inventario iniziale (art. 2217 c.c.) della società che scaturisce dalla fusione;
- Devono essere attribuiti alle attività e alle passività i valori risultanti dalle scritture contabili alla data di efficacia della fusione tenuto conto delle rettifiche di consolidamento e dell'eventuale attribuzione del valore del disavanzo di fusione;

Primo bilancio d'esercizio successivo alla fusione

- Per ogni voce dell'attivo e del passivo, i singoli conti delle società partecipanti alla fusione saranno aggregati in un'unica voce di identico contenuto e saranno applicati i principi di redazione e valutazione previsti dal codice civile;
- L'aggregazione di cui sopra sarà effettuata anche per quanto riguarda le voci di conto economico qualora sia stata prevista la retrodatazione degli effetti contabili dell'operazione;
- Per i dati comparativi: nel caso di fusione per incorporazione saranno evidenziati, nel bilancio dell'incorporante, i dati dell'esercizio precedente alla fusione; nel caso di fusione propria, nulla verrà esposto tenendo conto che la società risultante dalla fusione è una nuova società;

Primo bilancio d'esercizio successivo alla fusione

- Il p.c. n. 4 prevede:
- - la redazione di una tabella allegata alla nota integrativa che, sia per lo stato patrimoniale che per il conto economico illustri in forma tabellare gli importi risultanti dal bilancio di esercizio precedente dell'incorporata, gli importi iscritti per tutte le incorporate nel bilancio di apertura e infine gli importi dell'incorporata iscritti nel bilancio di esercizio;
- - l'illustrazione del trattamento contabile del disavanzo e/o dell'avanzo di fusione;
- - gli effetti principali dell'esercizio precedente se vi fosse stata retrodatazione contabile;
- - tabella allegata al rendiconto finanziario che evidenzi le attività e passività acquisite con fusione;

La contabilità delle fusioni

- La società fusa o incorporata che si estingue gestirà le proprie scritture contabili sino alla data di efficacia reale della fusione;
- Alcuni Autori ritengono necessario effettuare le rettifiche di valore, mediante utilizzo del conto Rettifiche di fusione, per tenere conto dei maggiori o minori valori correnti dei beni e dell'avviamento attribuiti agli stessi in sede di bilancio di apertura, girando poi il saldo ad un conto Capitale netto di fusione;
- Altri Autori ritengono non corretto riflettere tali rettifiche nelle scritture contabili delle società fuse: queste dovranno essere rilevate dalla nuova società nella propria contabilità;

La contabilità delle fusioni

- La nuova società che nasce dalla fusione:
- Rileva le attività e le passività trasmesse dalle società estinte ai valori determinati in sede di bilancio di apertura (anche se superiori a quelli contabili) e in contropartita rileva la quota di capitale attribuita agli ex soci delle società fuse nonché delle eventuali riserve trasmesse dalle società medesime;
- Rileva l'avanzo o il disavanzo di fusione;
- Utilizza l'avanzo per la ricostituzione dei fondi in sospensione di imposta delle società fuse;
- Utilizza il disavanzo per l'iscrizione a valori correnti e dell'avviamento;
- Oppure procede all'annullamento del disavanzo di fusione con l'utilizzo dell'eventuale avanzo di fusione di altre società; ricordo che disavanzo da annullamento e avanzo da concambio o viceversa non possono essere compensati data la loro diversa natura e utilizzazione
- Rettifiche di consolidamento;

La fusione nei principi contabili internazionali: parti indipendenti

- Per l'IFRS 3, la fusione costituisce sempre una business combination;
- Ai sensi dell'IFRS3, le operazioni di aggregazione aziendale devono essere contabilizzate con il metodo dell'acquisto o "purchase method"; tale metodo comporta che l'acquirente contabilizzi l'operazione rilevando il costo della medesima e allocando lo stesso al fair value delle attività e delle passività dell'acquisita;
- Il costo di un aggregazione aziendale viene determinato come somma dei fair value, alla data dello scambio: a) delle attività cedute, b) delle passività sostenute o assunte, c) degli strumenti di capitale emessi dall'acquirente in cambio del controllo dell'acquisita;

La fusione nei principi contabili internazionali: parti indipendenti

- Nella fusione propria i valori correnti (fair values) sono iscritti nel bilancio di apertura solo per la società che si considera acquisita; per la società fusa che si considera acquirente sono mantenuti i valori contabili precedenti alla fusione;
- Nel caso di reverse merger si verifica una situazione analoga a quella della fusione inversa laddove è la controllata che incorpora la controllante e i valori correnti che emergono sono quelli dell'incorporante, non quelli dell'incorporata
- Come nei conferimenti di azienda, se le società che partecipano alla fusione fanno parte di uno stesso gruppo e sono controllate dalla stessa società, non può applicarsi l'IFRS 3 e non può farsi luogo all'iscrizione di fair values e dell'avviamento (prevale la sostanza alla forma; nei principi contabili nazionali, l'art. 2504-bis c.c. si applica viceversa a tutte le fusioni);

La fusione nei principi contabili internazionali : parti indipendenti

- Anche nelle fusioni tra società che applicano gli IAS/IFRS devono essere osservate le disposizioni del codice civile degli art. 2501 – 2505-quater con le seguenti avvertenze:
- La situazione patrimoniale ex art. 2501-quater c.c. deve essere evidentemente redatta con i criteri previsti nel documento IAS 34 sui bilanci intermedi (stato patrimoniale, conto economico, note illustrative specifiche, rendiconto finanziario, prospetto variazioni patrimonio netto) con applicazione dei principi IAS/IFRS;
- Nel caso in cui, non essendo stata prevista la retrodatazione contabile, sia necessario redigere un bilancio di chiusura completo, la società che si estingue dovrà redigere un bilancio intermedio ai sensi dello IAS 34;

La fusione nei principi contabili internazionali : parti indipendenti

- Se la fusione è fra parti indipendenti, la nuova società e/o la società incorporante dovrà redigere il bilancio di apertura con i criteri indicati nel principio IFRS 3 sulle business combination (e non con le disposizioni dell'art. 2504-bis c.c.);
- Al pari dei principi contabili nazionali, l'IFRS 3 prevede che la determinazione dei fair values avvenga al momento di acquisizione del controllo identificata con la data di efficacia reale della fusione;
- Devono comunque essere predisposti i prospetti contabili indicati dall'articolo 2504-bis, 4° comma c.c. secondo periodo per le società quotate e a capitale diffuso al pari degli specifici documenti richiesti dall'art. 70 del Regolamento Emittenti della Consob e l'eventuale ulteriore documentazione richiesta da Banca d'Italia e ISVAP;

La fusione nei principi contabili internazionali : parti indipendenti

- La differenza residua tra il fair value del costo dell'aggregazione aziendale e i valori attribuiti nel bilancio dell'acquirente relativamente alle attività e passività dell'entità acquisita, può essere attribuita ad eventuali attività immateriali dell'entità acquisita precedentemente non iscritte.
- Ciò che residua dopo questa attribuzione, al netto della fiscalità differita relativa ai valori imputati ad asset già esistenti presso l'acquisita ovvero ad attività immateriali non iscritte nel bilancio della stessa, deve essere iscritto come avviamento ed oggetto di impairment test ai sensi dello IAS 36 con cadenza almeno annuale;
- La differenza contabile derivante dalla sostituzione del valore della partecipazione (contabilizzata secondo lo IAS 27) nel bilancio dell'incorporante, deve essere imputata a conto economico (operazione realizzativa);

La fusione nei principi contabili internazionali : trattamento fiscale

- Anche nelle fusioni realizzate da soggetti IAS adopter, gli asset aziendali si trasferiscono in completa continuità di valori fiscali (fusione fiscalmente neutrale);
- In luogo del disavanzo da fusione, si ha riguardo alla differenza positiva tra il valore complessivo del patrimonio aziendale acquisito, come iscritto nel bilancio della società acquirente, e il patrimonio netto dell'entità acquisita;
- Le norme in materia di ricostituzione delle riserve in sospensione di imposta delle società fuse o incorporate e la riqualficazione dell'aumento di capitale dell'incorporante o dell'avanzo rilevato dalla stessa eccedenti le riserve in sospensione ricostituite, si applicano con riferimento all'aumento del patrimonio netto della società acquirente;

La fusione nei principi contabili internazionali : fusioni intragruppo

- Si tratta di mere operazioni di riorganizzazione a cui difetta il trasferimento del controllo: non si applica l'IFRS 3 e bisogna rifarsi agli US GAAP;
- Anche in questo caso devono essere osservate le disposizioni del codice civile degli art. 2501 – 2505-quater con le seguenti peculiarità:
- Applicazione del principio della continuità dei valori contabili che negli IAS è suscettibile di due diverse applicazioni: 1) stessi valori contabili iscritti nella contabilità e nei bilanci della società incorporata, 2) adozione dei valori iscritti nel consolidato della comune controllante, normalmente diversi rispetto ai precedenti in quanto al momento dell'acquisto della partecipazione è stato applicato il purchase method che consente l'iscrizione dei valori correnti e dell'avviamento;

La fusione nei principi contabili internazionali : fusioni intragruppo

- Per Caratozzolo (opera citata) il criterio indicato al n. 1 si rende applicabile nel caso di fusione per incorporazione di società posseduta al 100% (per Assirevi anche in questo caso è preferibile applicare il principio indicato al n.2): disavanzo e avanzo si eliminano portandoli rispettivamente a riduzione e incremento del patrimonio netto post-fusione (metodo del “pooling of interests”);
- Il criterio indicato al n. 2 è più adeguato nel caso di fusione per incorporazione con presenza di soci di minoranza;
- Fusione tra consorelle: per Assirevi scelta tra principio n. 1 o 2; per Caratozzolo principio n.1 per il bilancio di esercizio della controllante; principio n. 2 nell’eventuale subconsolidato redatto dall’incorporante;
- Anche in questo caso la situazione patrimoniale ex art. 2501-quater e il bilancio di chiusura delle società incorporate o fuse (se non vi è stata retrodatazione contabile) deve essere redatta con i criteri previsti nel documento IAS 34;
- L’eventuale differenza tra valori di trasferimento e valori storici deve essere imputata a patrimonio netto;